

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 523/AV5 DEL 28/05/2015**

Oggetto: Dipendente I.R. (matricola n. 14464) Collaboratore Prof.le Sanitario – Fisioterapista (Cat. D) a tempo indeterminato e a tempo pieno. Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto del giudizio espresso con il verbale redatto in data 06.05.2015, conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica di Verifica di Ancona, relativamente alla sig.ra I.R. (matricola n. 14464) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: "...**INABILE IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO A PROFICUO LAVORO** ";
2. di dare atto che non sussistono le condizioni per l'utilizzo della predetta dipendente in altre mansioni nell'ambito della categoria di appartenenza ovvero in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante ai sensi dell'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;
3. di risolvere dal **07.05.2015** il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la dipendente Sig.ra I.R. per accertata inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, non sussistendo nei suoi confronti alcuna possibilità di reimpiego; ciò ai sensi degli artt.23 e 24 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995;
4. di corrispondere allo stesso l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3°

- comma dello stesso art.23 nei termini previsti dal successivo art.39 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995 pari ad Eur. 8.659,48 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.310,35 per gli oneri ed ad Eur. 736,06 per IRAP per un importo totale di € 11.705,89 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa, si precisa inoltre, che questa Amministrazione avrebbe sostenuto l'onere di € 22.192,41 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 07.05.2015 al 31.12.2015 ;
5. di precisare che la risoluzione del rapporto di lavoro per *“Inabilità in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro”* della dipendente suindicata è fissata per il 07.05.2015, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 01.09.1995 e dell'art. 11 del CCNL Integrativo del CCNL 7.04.1999;
 6. di attribuire inoltre alla medesima, in qualità di invalida civile, i benefici previsti dall'art. 80, 3° comma, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come in premessa precisato;
 7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
 8. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

**Il Direttore dell'Area Vasta 5
(Dr. Massimo Del Moro)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa di riferimento:

art. 13 L. 274/1991;

art. 6 CCNL sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;

Circolari n. 57 del 24.10.1997 INPDAP;

Legge n. 449/1997

Circolare n. 477 del 14.12.2004 Ministero dell'Economia e delle Finanze;

artt. 23, 24, 39 CCNL sottoscritto il 1°. 09.1995

D.Lgs. n. 165/2001

D.P.R. 27 luglio 2011, n.171.

□ Motivazione:

La dipendente I.R. matricola n. 14464 (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso questa Amministrazione in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D), con nota prot. n. 50876 del 20.12.2013 ha chiesto di essere sottoposta a visita medico collegiale per l'avvio del procedimento della risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95 o in subordine a quelle previste dall'art.13 della Legge n.274/1991, nel rispetto delle norme previste dall'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;

La circolare n.57 del 24 ottobre 1997 dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n.257 – serie generale – del 4.11.1997) stabilisce: "...,gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.";

Successivamente la Circolare n.477 del 14.12.2004 del Ministero dell'Economia e della Finanze ribadisce quanto sopra e cioè: "..., l'accertamento della condizione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro deve essere richiesto, per competenza al Collegio medico appositamente costituito presso la ASL, integrato, come previsto dall'art.13 della citata Legge n.274/1991 da un medico in rappresentanza della Cassa cui il dipendente risulti iscritto (ora INPDAP);

Con nota prot. 10058 del 09.02.2015, questa Amministrazione ha chiesto, alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Ancona, di sottoporre a visita la dipendente anzidetta, al fine di accertare definitivamente l'idoneità fisica allo svolgimento delle

mansioni proprie del profilo di appartenenza, l'eventuale dispensa dal servizio per lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa o in subordine ad ogni proficuo lavoro;

La Commissione Medica di Verifica di Ancona con il verbale redatto in data 06.05.2015, pervenuto al prot. gen. al n. 35948 del 06.05.2015, conservato agli atti di questa Unità Operativa, ha espresso il seguente giudizio medico legale relativamente alla dipendente sig.ra I.R...: *"INABILE A PROFICUO LAVORO EX ART. 13 L. 274/91"*;

L'Amministrazione, ritiene di dover provvedere alla dispensa del Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, sig.ra I.R. per la permanente ed assoluta non idoneità della stessa a proficuo lavoro poiché il giudizio finale di cui sopra preclude qualsiasi possibilità di poterla recuperare al servizio attivo trasferendolo semmai ad altra mansione nell'ambito di questa Amministrazione a norma dell'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001;

La Sig.ra I.R. in data 11.05.2015, ha ricevuto per le vie brevi, copia del predetto verbale redatto dalla apposita Commissione Sanitaria e la medesima dipendente con nota acquisita al protocollo generale al n. 37093 del 11.05.2015, ha presentato istanza di corresponsione di quanto di competenza, ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità e successive modificazioni ed integrazioni;

L'Amministrazione, inoltre, provvede alla dispensa dal servizio della dipendente sig.ra I.R. , con effetto dal 07.05.2015, tenuto conto che attualmente e sino alla predetta data l'interessata trovasi assente per malattia, "corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso", art.23, 3° comma, del CCNL sottoscritto l'1.9.1995, pari ad Eur. 8.659,48 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.310,35 per gli oneri ed ad Eur. 736,06 per IRAP per un importo totale di € 11.705,89 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa , si precisa inoltre, che questa Amministrazione avrebbe sostenuto l'onere di € 22.192,41 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 07.05.2015 al 31.12.2015 ;

Si prende atto, tuttavia, dell'obbligatorietà dell'indennità prevista dal vigente CCNL Comparto Sanità sottoscritto l'1.9.1995 e s.m.i,

La dipendente sig.ra I.R. ha maturato il diritto a pensione in quanto è in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla vigente normativa;

La predetta dipendente inoltre con nota del 08.09.2010 ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 80, 3 comma, della Legge 388/2000 quale invalido civile pari all'80%, invalidità riconosciuta nella seduta del 18.03.2010 (con domanda presentata il 30.10.2009) dalla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Ascoli Piceno, come da certificato esistente agli atti;

E' necessario pertanto attribuire, come richiesto dall'interessata, quale invalida civile pari al 100%, il beneficio di cui all'art.80, 3° comma, della Legge 23.12.2000 n. 388 che consiste nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio effettivamente svolto ed il periodo da considerare ai fini di detta attribuzione è quella decorrente dal 30.10.2009, (data di presentazione della domanda – come

precisato dalla nota operativa INPDAP n. 36 dell'8.6.2006 – a seguito della quale è stata riconosciuta in data 18.03.2010 la citata invalidità), sino alla data di cessazione raggiungendo pertanto l'anzianità complessiva utile per il trattamento pensionistico;

La dipendente I.R. ha maturato il diritto a pensione in quanto è in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla vigente normativa, tenendo conto anche dei benefici previsti dall'art. 80, 3° comma, della Legge n. 388/2000;

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della dipendente sopraindicata per *“Inabilità in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro”* con effetto dal 07.05.2015.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di prendere atto del giudizio espresso con il verbale redatto in data 06.05.2015, conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica di Verifica di Ancona, relativamente alla sig.ra I.R. (matricola n. 14464) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: *“...INABILE IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO A PROFICUO LAVORO ”*;
2. di dare atto che non sussistono le condizioni per l'utilizzo della predetta dipendente in altre mansioni nell'ambito della categoria di appartenenza ovvero in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante ai sensi dell'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;
3. di risolvere dal **07.05.2015** il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la dipendente Sig.ra I.R. per accertata inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, non sussistendo nei suoi confronti alcuna possibilità di reimpiego; ciò ai sensi degli artt.23 e 24 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995;
4. di corrispondere allo stesso l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3° comma dello stesso art.23 nei termini previsti dal successivo art.39 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995 pari ad Eur. 8.659,48 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.310,35 per gli oneri ed ad Eur. 736,06 per IRAP per un importo totale di € 11.705,89 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa, si precisa inoltre, che questa Amministrazione avrebbe sostenuto l'onere di € 22.192,41 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 07.05.2015 al 31.12.2015 ;
5. di precisare che la risoluzione del rapporto di lavoro per *“Inabilità in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro ”* della dipendente suindicata è fissata per il 07.05.2015, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 01.09.1995 e dell'art. 11 del CCNL Integrativo del CCNL 7.04.1999;
6. di attribuire inoltre alla medesima, in qualità di invalida civile, i benefici previsti dall'art. 80, 3° comma, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come in premessa precisato;
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
8. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

Il Responsabile della fase Istruttoria
(Sig. ra Loredana Galanti)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, in ordine alle precisazioni di spesa e stante l'obbligatorietà della corresponsione della stessa l'indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi del CCNL Comparto Sanità vigente, si attesta che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, per un importo totale di €11.705,89 sarà rilevato sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa sul Bilancio 2015

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente
U.O.C Attività Economiche e Finanziarie f.f.
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.